



[Sentenza n. 69 del 2024](#)

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione del 20 marzo 2024, deposito del 23 aprile 2024
comunicato stampa del [23 aprile 2024](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. [25](#) del 2023

parole chiave:

ORDINAMENTO CIVILE – RISERVATEZZA – TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI – SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

disposizione impugnata:

- art. 3 della [legge reg. Puglia 15 giugno 2023, n. 13](#)

disposizioni parametro:

- art. 117, primo comma, della [Costituzione](#), in relazione al [regolamento n. 679/2016/UE](#)
e alla [direttiva 2016/680/UE](#);

-art. 117, secondo comma, lett. l), della [Costituzione](#), con riguardo alle materie
«ordinamento civile» e «ordinamento penale»

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 13 del 2023, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., con riguardo alle materie «ordinamento civile» e «ordinamento penale», nonché per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento n. 679/2016/UE e alla direttiva 2016/680/UE.

La normativa in questione – che si colloca nel contesto di una legge regionale che intende prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità – **regola l'installazione dei sistemi di videosorveglianza e la tutela della privacy in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, dettando specifiche prescrizioni concernenti la raccolta e il trattamento dei dati personali.**

Ad avviso del ricorrente, la disciplina impugnata – richiamando solo alcune delle fonti previste dal legislatore statale e introducendo puntuali prescrizioni in materia – **invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», alla quale è ascrivibile il trattamento dei dati personali.**

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, **sarebbe violata anche la materia «ordinamento penale», in quanto la disciplina censurata si limiterebbe ad attribuire all'autorità giudiziaria il compito di accedere alle videoriprese**, senza considerare l'intero plesso normativo di riferimento.

Infine, il ricorrente lamenta anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento n. 679/2016/UE e alla direttiva 2016/680/UE.

La Corte accoglie le questioni sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. 1), Cost., con riguardo alla materia «ordinamento civile», e all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento n. 679/2016/UE.

Il Giudice delle leggi – escludendo la possibilità di ricondurre la norma censurata nell'ambito della materia «tutela della salute», di legislazione concorrente – evidenzia come **l'Unione europea abbia ampiamente regolamentato il trattamento dei dati personali, lasciando limitati spazi alla normazione degli Stati membri.**

Alla luce di ciò, non spetta alla Regione operare una cernita – quale emerge nella disciplina in esame – delle fonti chiamate, all'interno di un articolato plesso normativo, a disciplinare la materia di cui si tratta. Né, *a fortiori*, può dettarne essa stessa le regole.

La Corte, pertanto, affermando che **il contrasto con i vincoli derivanti dall'UE e con la competenza legislativa statale esclusiva emerge tanto a fronte di rinvii parziali, quanto in presenza di una disciplina puntuale che individui solo una limitata porzione di regole, trascurando le altre che sono oggetto della fitta disciplina eurounitaria e statale**, ritiene che l'intervento della Regione abbia violato i vincoli derivanti dall'UE e invaso la competenza legislativa esclusiva spettante Stato.

Domiziano Pierantoni